

L'accesso civico: nuovo istituto introdotto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 quale espressione dei principi di pubblicità e trasparenza

Con il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* in attuazione della legge delega 6 novembre 2012, n. 190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*, si aggiunge, dopo il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, un ulteriore tassello al mosaico che compone l’azione di contrasto e prevenzione della corruzione, imponendo nuove regole alla politica e alla dirigenza pubblica affinché siano sempre più controllabili.

Il **nuovo principio generale di trasparenza pubblica** declinato dall’art. 1 del decreto n. 33/2013 riprende e rielabora la **definizione di trasparenza** di cui al comma 1 dell’art. 11 del decreto legislativo n. 159 del 2009, che, per primo, aveva introdotto il concetto di accessibilità totale con il fine dell’accrescimento dell’incidenza della c.d. parte civica nei sistemi di *governance* dell’azione amministrativa.

Viene affermata una disposizione importante ai fini dell’individuazione del riparto di competenze tra legislatore statale e regionale in quanto riconduce le disposizioni del presente decreto all’interno di due ambiti di potestà legislativa esclusiva statale¹.

Viene introdotto un **nuovo istituto** denominato **“accesso civico”**², strumento diretto a rafforzare il rapporto tra cittadino-amministrazione, favorendo spazi nuovi per l’affermazione del principio di legalità in funzione anticorruzione, **mettendo a disposizione di tutti i cittadini il diritto di chiedere e ottenere la diffusione di atti, documenti e informazioni che esse detengono, per qualsiasi motivo, e che non hanno ancora divulgato.**

L’accesso civico **differisce quindi**, sia per l’ambito soggettivo che per i contenuti, **dal diritto generale di accesso ai documenti amministrativi ex articolo 22, comma 1, della legge n. 241 del 1990**, che si limita, infatti, *“al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale”*, a consentire *“a chiunque vi abbia interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti”* l’accesso ai documenti amministrativi e la conoscenza, nei limiti precisati dalla legge, dello stato dei procedimenti amministrativi che li riguarda, seguendo le fasi attraverso cui l’attività amministrativa si articola.

Tale diritto comporta quindi un’estensione **soggettiva del generale diritto di accesso ai documenti amministrativi** di cui all’articolo 22, comma 1, della legge 241/1990.

La richiesta di accesso non deve essere motivata e deve essere inoltrata al responsabile della trasparenza della pubblica amministrazione inadempiente che si pronuncia sulla stessa entro 30 giorni.

Al diritto di accesso civico corrisponde, ai sensi del comma 3, l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato mancante e di trasmetterlo contestualmente al richiedente, ovvero di comunicare al medesimo l’avvenuta pubblicazione.

¹ I due ambiti della potestà legislativa statale hanno per oggetto rispettivamente:

la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (art.117, comma 2 lett.m Cost.) e il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale (art.117, comma 2 lett.r Cost.).

² L’art 5, comma 2 recita:

“La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della trasparenza dell’amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa. “

Inoltre il comma 4. prevede il potere sostitutivo “*Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9-bis³ della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter⁴ del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.)*).

Sulla regolare attuazione dell’accesso civico è espressamente chiamato a vigilare il Responsabile per la trasparenza⁵, che, a seguito della richiesta di accesso, deve, comunque, segnalare l’inadempimento, o l’adempimento parziale, dell’obbligo di pubblicazione all’organo di indirizzo politico, all’organismo indipendente di valutazione (OIV), alla CIVIT, in qualità di autorità nazionale anticorruzione, e, nei casi più gravi, all’Ufficio dei procedimenti disciplinari per l’eventuale attivazione del relativo procedimento.

La segnalazione all’Organismo di valutazione è finalizzata a dare concreta attuazione alla maturazione di responsabilità dirigenziale ed al conseguente taglio della indennità di risultato.

Le modalità di tutela giurisdizionale dell’accesso civico sono rimesse alla disciplina del codice del processo amministrativo, con la previsione, tra l’altro, della possibilità di stare in giudizio personalmente, senza l’assistenza legale, della trattazione in camera di consiglio, dell’applicazione del rito in materia di accesso ai documenti amministrativi, della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (a cui è rimessa anche la competenza sulle controversie relative agli obblighi di trasparenza).

³ Il comma 9-bis dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 così recita:

Art. 2 (Conclusione del procedimento)

9-bis. L’organo di governo individua, nell’ambito delle figure apicali dell’amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell’ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all’ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell’amministrazione.

⁴ Il comma 9-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 così recita

Art. 2 (Conclusione del procedimento)

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

⁵ Si tratta di una delle competenze attribuite al Responsabile per la trasparenza dall’art. 43, comma 2, d.lgs n. 33 del 14 marzo 2013.